

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele	-	Presidente	-
Dott. FIGURELLI Donato	- rel.	Consigliere	-
Dott. COCCO Pietro	-	Consigliere	-
Dott. VIDIRI Guido	-	Consigliere	-
Dott. DI NUBILA Vincenzo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., in atti generalizzato, in proprio e quale legale rappresentante della snc. CAMEL, rappresentato e difeso dall'avv. Gori Simone per delega in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso lo studio dell'avv. Giorgi Mauro, viale delle Milizie 34;

- ricorrente -

contro:

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. S.

G.P., anche come mandatario della SCCI, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al controricorso dagli avv. ti Maritato Lelio, Coretti Antonietta, Correrà Fabrizio, SgROI Antonino, elett. dom. in Roma via della Frezza 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- intimato controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1570.2005 in data 18.11.2005 depositata il 22.11.2005;

udita la relazione della causa fatta dal Dott. Di Nubila Vincenzo all'udienza del 28.11.2007;

udito per il resistente l'avv. Maritato;

udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. SALVI Giovanni, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Inizio documento

Fatto

1. C.L. adiva il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare di non essere obbligato all'iscrizione alla gestione INPS di cui L. n. 335 del 1995, art. 26, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme versate a tale titolo a fronte degli anni dal 1997 al 1999. Deduceva in particolare l'attore di essere occupato prevalentemente nell'attività quotidiana di vendita all'ingrosso di materiale elettrico in impresa di carattere familiare, mentre la carica di amministratore della società lo impegnava in misura minoritaria. Il Tribunale accoglieva l'opposizione ed annullava il ruolo.

2. Proponeva appello l'INPS sostenendo che nella specie era legittima la pretesa contributiva afferente alla doppia iscrizione. La Corte di Appello, previa costituzione ed opposizione dell'appellato, riformava la sentenza di primo grado ed accoglieva la pretesa contributiva dell'INPS, motivando nel senso che un socio ed amministratore di società deve versare la contribuzione separatamente sugli utili distribuiti e sul compenso deliberato, laddove la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, contempla un'ipotesi differente da quella di cui al caso di specie.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione C.L., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'INPS. Le parti hanno presentato memorie integrative. L'INPS ha depositato

note di udienza.

Inizio documento

Diritto

4. Col proprio ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 160 del 1975, art. 29, e L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, e L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, e L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

L'assicurato denuncia la forzatura interpretativa, mediante la quale l'INPS, in violazione del principio della contribuzione a fronte della (sola) attività prevalente, richiede la doppia contribuzione.

5. L'INPS sostiene invece che il cit. art. 1, comma 208, si riferisce ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa, ove "non viene in considerazione l'espletamento di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione incompatibili tra loro, ma invece si è in presenza di due iscrizioni perfettamente compatibili che trovano fondamento in presupposti diversi ed ineriscono a distinti redditi".

6. Il ricorso è fondato e va accolto. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202 e segg., disciplina l'assicurazione in favore di diversi soggetti, tra i quali i lavoratori autonomi, gli esercenti attività commerciali, i familiari coadiutori, i relativi parenti ed affini, con possibilità di chiedere una regolarizzazione retroattiva per gli esercenti attività commerciali. Il comma 208, dispone che qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La competenza a decidere circa tale prevalenza spetta all'INPS, salva la possibilità di ricorso.

7. La tesi seguita dall'INPS introduce nel testo della norma un presupposto implicito, che per vero non risulta: ai fini di evitare la ed. doppia iscrizione occorre che le due attività espletate siano "incompatibili" tra loro.

8. Questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 20886/2007 in data 5.10.2007 ha enunciato il seguente principio di diritto: "In applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolge attività di socio amministratore e socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità o prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". La motivazione della citata sentenza, cui si fa rinvio, ripercorre tutti gli aspetti della controversia, pervenendo all'affermazione che il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è in sé stesso negazione della compatibilità della pluralità delle iscrizioni. Ed invero quando la norma di cui al cit. comma 208, parla di varie attività autonome espletate anche in unica impresa, significa che dette attività possono essere espletate nella stessa impresa o in diverse imprese e non occorre che esse siano ontologicamente incompatibili per dare luogo alla singola iscrizione.

9. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Bologna ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente alla luce del principio di diritto di cui sopra (par. 8) ed anche per le statuizioni circa le spese.

Inizio documento

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2007.